

Decreto-legge n. 127/2025: riforma dell'esame di Stato e avvio anno scolastico 2025/26

La scheda di lettura dell'ANP

Lo scorso 9 settembre è stato pubblicato in G.U. il [decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127](#), recante *Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026*.

Al decreto, che innova l'esame di Stato e interviene su altri ambiti di grande rilevanza come gli esami integrativi, dedichiamo un'apposita scheda di lettura. Seguiranno approfondimenti su alcuni temi specifici.

Art. 1 - Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L'esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;

b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e

Nuovo esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione

La disposizione ripristina la denominazione tradizionale, «**esame di maturità**». L'esame non si limita alla verifica delle conoscenze, abilità e competenze disciplinari dello studente ma valuta anche la maturazione personale, tiene conto dell'impegno dimostrato nell'iter scolastico, considera eventuali altre attività coerenti con il percorso di studio e assume una funzione orientativa per le scelte post-diploma

Le competenze digitali vengono esplicitamente valorizzate nel percorso valutativo e l'insegnamento trasversale dell'educazione civica diventa componente valutabile nell'esame, rafforzandone l'importanza formativa

Il percorso individuale dello studente, anche extrascolastico purché coerente con quello di studio, acquisisce rilevanza nella valutazione finale. Ciò favorisce la valorizzazione delle esperienze acquisite anche nei contesti non formali e informali, alla luce del curriculum dello studente. Di contro, il superamento del colloquio pluridisciplinare sembrerebbe riportare l'esame a un impianto di taglio più marcatamente disciplinarista

Composizione delle commissioni d'esame

Il decreto interviene sulle commissioni d'esame, riducendone il numero dei componenti: ogni commissione è costituita da un presidente, due

paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

c) all'articolo 17:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis.

L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;

3) al comma 9: 3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curriculum d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;

d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La commissione d'esame può motivatamente

membri esterni e due membri interni, in luogo dei sette componenti previsti dalla precedente normativa. Essi sono scelti secondo aree disciplinari individuate dal Ministro dell'istruzione e del merito con apposito decreto

Svolgimento dell'esame

Diventa obbligatorio sostenere tutte le prove previste per il conseguimento del diploma. Un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito individuerà annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio nonché le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame

Il colloquio multidisciplinare orale è focalizzato su quattro discipline prestabilite comunicate entro gennaio, con *focus* sulla capacità di interconnessione e raccordo tra i contenuti. Si valutano non solo le conoscenze, ma anche le capacità critiche, quelle argomentative e il livello di maturazione personale. Le competenze dell'educazione civica sono valutate trasversalmente nel colloquio. Lo stesso vale per il curriculum dello studente, poiché il percorso individuale viene considerato nella valutazione

<p>integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;</p> <p>e) all'articolo 21:</p> <p>1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;</p> <p>2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».</p>	<p>Bonus per l'eccellenza</p> <p>Si conferma la possibilità di integrare il punteggio conseguito sommando il credito scolastico con l'esito complessivo delle prove d'esame; tuttavia, ne viene circoscritto in modo preciso l'ambito di azione: i punti aggiuntivi sono ridotti a 3 con un punteggio base di almeno 97/100</p> <p>Si tratta di un criterio più selettivo rispetto a quello precedente, destinato a premiare l'eccellenza</p>
<p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità».</p>	<p>“Esame di maturità”</p> <p>Si tratta della nuova denominazione dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, coerente con il dettato dell'art. 12, c. 1 modificato</p>
<p>3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».</p>	<p>Esami integrativi</p> <p>La norma introduce una distinzione fondamentale relativamente alla possibilità di cambiare indirizzo di studio, tra primo biennio e triennio delle scuole superiori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel primo biennio, gli studenti potranno richiedere entro il 31 gennaio il passaggio a un altro indirizzo senza necessità di sostenere esami, con “<i>interventi didattici integrativi</i>” organizzati dalla scuola di destinazione - dal terzo anno in poi, invece, per passare a un altro percorso si dovrà attendere l'esito dello scrutinio finale e successivamente superare un esame integrativo, da svolgersi in un'unica sessione prima dell'inizio delle lezioni <p>La nuova disposizione fornisce il fondamento legislativo primario necessario la cui mancanza aveva determinato l'annullamento dell'art. 5 del D.M. n. 5 del 08/02/2021 (sentenza del Consiglio di Stato n. 3250/2024) in relazione alla disciplina degli esami integrativi (v. nostro comunicato del 5 maggio e webinar del 23 maggio). Si ripristina, così, un sistema a "doppia velocità" che distingue nettamente tra una fase orientativa iniziale (il primo biennio) e una fase di specializzazione avanzata, dove eventuali cambi di indirizzo sono</p>

	<p>soggetti all'accertamento delle competenze necessarie</p> <p>La scelta del termine fisso del 31 gennaio per il primo biennio, pur avendo il merito di fornire certezza procedurale, risulta rigida rispetto a esigenze di riorientamento che emergano successivamente durante il secondo anno, anche eventualmente a seguito di trasferimenti familiari. Inoltre, una volta superato il 31 gennaio del secondo anno, occorre attendere lo scrutinio finale del terzo anno per modificare la scelta del corso di studi: una previsione che appare in contrasto con la natura evolutiva e non prevedibile dei processi di maturazione adolescenziale, come evidenziati dallo stesso Consiglio di Stato</p> <p>Dal punto di vista operativo, le istituzioni scolastiche devono attendere l'ordinanza ministeriale sulla base della quale dovranno rivedere i propri regolamenti interni, organizzare nuove modalità di intervento didattico integrativo per il primo biennio nonché gli esami integrativi per il triennio</p>
<p>4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».</p>	<p>Risultati INVALSI</p> <p>I compiti dell'INVALSI sono integrati con la restituzione agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale, operazione sino a oggi non possibile</p> <p>Riteniamo molto positivo che agli studenti sia consentito di conoscere gli esiti delle prove INVALSI favorendo, così, una valutazione <i>ex post</i> della prestazione effettuata e una riflessione critica sulle competenze raggiunte in chiave metacognitiva</p>
<p>5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».</p>	<p>Elaborato cittadinanza attiva e solidale</p> <p>Si modifica la legge n. 150/2024, disposizione che ha introdotto l'elaborato di cittadinanza attiva e solidale in caso di comportamento pari a sei, precisando che la discussione del suddetto elaborato avviene in concomitanza con l'accertamento del recupero delle carenze formative in presenza di giudizio sospeso</p> <p>Facciamo presente che non è ancora stato pubblicato in G.U. il regolamento sulla</p>

	valutazione del secondo ciclo a modifica del DPR n. 122/2009
<p>6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente: «784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».</p>	<p>Formazione scuola-lavoro</p> <p>I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) assumono la nuova denominazione di "formazione scuola-lavoro"</p> <p>Condividiamo tale mutamento che non è solo lessicale ma sostanziale, in quanto coglie lo spirito della legge n. 107/2015 istitutiva del dialogo tra il mondo della scuola e quello del lavoro: tali percorsi sono ora correttamente inquadrati come attività formative</p>
<p>7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.</p>	<p>Formazione commissari esami</p> <p>Si dispone un apposito incremento del fondo relativo al Piano nazionale di formazione per la realizzazione di specifiche attività formative destinate ai docenti nominati commissari agli esami di maturità</p>
<p>8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.</p>	<p>Nomina commissari esami</p> <p>L'aver effettuato la formazione di cui al comma precedente specifica diventa requisito prioritario nella selezione dei componenti delle commissioni d'esame</p>
<p>Art. 2 - Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale</p>	
<p>1. All'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i percorsi della filiera tecnologico-professionale di cui al comma 1 rientrano nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall'anno scolastico di cui al primo periodo, al ricorrere delle condizioni previste dal presente articolo e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione e del merito la candidatura per l'attivazione dei percorsi della filiera formativa</p>	<p>Filiera tecnologico-professionale</p> <p>Dal 2026/2027 la filiera tecnologico-professionale diventa parte integrante dell'offerta formativa del secondo ciclo di istruzione. La norma supera la fase sperimentale trasformando tali percorsi in un'opzione strutturale. La procedura di attivazione richiede una candidatura da parte dell'istituzione scolastica, condizionata dalla stipula di accordi di rete con soggetti del territorio e dal rispetto di condizioni che saranno specificate in apposito decreto ministeriale</p> <p>La disposizione, dunque, sembra apportare all'ordinamento alcune modifiche radicali:</p> <p>1) subordina l'attivazione del percorso ordinamentale all'accoglimento, da parte</p>

<p>tecnologico-professionale. L'attivazione dei predetti percorsi è disposta con l'accoglimento della candidatura da parte del Ministero.».</p> <p>2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relati i adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>del MIM, di una candidatura a iniziativa del singolo dirigente, cosa che appare difficilmente condivisibile in quanto egli deve operare quale rappresentante legale dell'istituzione scolastica;</p> <p>2) incide sul potere di programmazione dell'offerta formativa proprio delle Regioni.</p> <p>Occorre dunque attendere la conversione in legge e le successive disposizioni attuative per valutare l'effettiva portata della disposizione</p>
<p>Art. 3 - Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola nonché in materia di welfare del personale scolastico</p>	
<p>1. Tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) a partire dall'anno scolastico 2026/2027, le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.</p> <p>2. Alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024 sono, altresì, destinate le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026.</p> <p>3. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.</p> <p>4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.</p>	<p>Rinnovo CCNL comparto Istruzione e Ricerca</p> <p>L'articolo 3 destina al rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca (triennio 2022-2024) risorse originariamente previste per il nuovo ordinamento del personale ATA a partire dal 2026/2027. Sono anche utilizzati i risparmi di spesa derivanti dalla nuova configurazione dell'esame di maturità che riduce da sei a quattro i componenti della commissione d'esame</p> <p>Non possiamo condividere l'assenza di analogo finanziamento in favore del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale Istruzione e Ricerca, al fine di proseguire sulla strada dell'armonizzazione retributiva con le altre dirigenze della medesima area</p>

<p>5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.</p>	
<p>Art. 4 - Misure urgenti per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo</p>	
<p>1. All'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028».</p>	<p>Conferimento delle supplenze</p> <p>Si estendono per ulteriori due anni (fino al 2027/28) le procedure semplificate per il conferimento delle supplenze che prevedono una disciplina della materia attraverso ordinanze del Ministro dell'istruzione, anziché attraverso un apposito Regolamento ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988</p> <p>Si tratta di una previsione istituita nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i cui effetti continuano a essere prorogati pur in assenza di analoghe situazioni emergenziali a supporto</p>
<p>Art. 5 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione</p>	
<p>1. All'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»;</p> <p>b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al quinto periodo si applicano anche ai i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis) e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti».</p>	<p>Servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione</p> <p>Il Codice dei contratti pubblici è modificato con l'inserimento, tra gli appalti aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei contratti per il trasporto scolastico imponendo che le stazioni appaltanti (incluse le centrali di committenza) valorizzino gli elementi qualitativi dell'offerta in base a criteri oggettivi riguardanti la sicurezza del trasporto (sistemi e dispositivi installati), l'accessibilità e trasporto di persone con disabilità e le competenze tecniche dei conducenti</p> <p>In sostanza, nella predisposizione dei bandi e nella verifica dei requisiti relativi all'individuazione delle ditte di trasporto, dovranno essere privilegiati requisiti di sicurezza e qualità, certificabili e misurabili</p> <p>Accogliamo con favore tale disposizione in quanto essa risponde a esigenze concrete di sicurezza,</p>

	inclusione e tutela degli studenti, da tempo avvertite dalle scuole, sebbene renda inevitabilmente più complesse le relative procedure di affidamento
Art. 6 - Misure urgenti in materia di edilizia scolastica	
<p>1. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «Investimento 1.1 del PNRR» sono inserite le seguenti: «e di cui agli altri investimenti del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici».</p>	<p>Edilizia scolastica</p> <p>La disposizione amplia le tipologie di spesa ammissibili nell'ambito delle risorse individuate per la realizzazione di scuole innovative. Accanto ai canoni di locazione o di noleggio di strutture temporanee modulari, sono ora espressamente finanziabili i costi per il trasporto degli studenti in caso di spostamento presso sedi diverse e l'acquisto degli arredi didattici indispensabili per rendere fruibili e funzionanti gli edifici, siano essi provvisori o di nuova realizzazione</p> <p>Per le istituzioni scolastiche interessate dagli interventi PNRR, la modifica assicura una copertura finanziaria più ampia e flessibile, idonea non soltanto a sostenere i lavori edilizi ma anche a fronteggiare le esigenze logistiche e organizzative che possono derivarne</p> <p>Guardiamo con favore a una politica per l'edilizia scolastica non limitata solo agli aspetti edilizi e infrastrutturali, ma attenta anche alla funzionalità e alla vivibilità quotidiana degli spazi nonché alle esigenze pratiche e immediate di studenti e scuole</p>
Art. 7 - Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi	
<p>1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi, all'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».</p> <p>2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.</p>	<p>Si estende di un anno (2026) il finanziamento per la Scuola europea di Brindisi</p>